



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUOTE ANNO 2013

(approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 15/04/2013)

abitazione principale e relative pertinenze	0,4%
abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,4%
aliquota di base	0,93%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (<u>la quota dello 0,76% è riservata allo Stato</u>)	0,93%
unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria (affitti concordati)	0,63%
alloggi regolarmente assegnati in locazione dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Vicenza A.T.E.R.	0,4%
immobili sfitti, intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito della Comunità Montana Leogra Timonchio e di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche e il pagamento della tassa rifiuti	1,06%

Nota bene:

- l'**abitazione principale**, che deve essere **unica**, è tale quando il soggetto passivo e il suo nucleo familiare vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente
- E' considerata abitazione principale anche quella posseduta da **anziani o disabili** ricoverati in case di cura o di riposo, purchè non locata
- per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono solamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e depositi), C/6 (autorimesse) e C/7 (tetterie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti non sono più assimilate all'abitazione principale e, pertanto, vanno considerate come seconde case



- anche l'abitazione dei residenti all'estero è considerata seconda casa
la casa rurale, se ha i requisiti per essere considerata tale e se viene utilizzata come abitazione principale, paga come abitazione principale, altrimenti come seconda casa; se l'abitazione è ancora scritta al Catasto terreni, deve essere dichiarata al catasto edilizio urbano (*consulta il sito agenzia.territorio.it – Servizi on line per i privati – fabbricati rurali*)

Detrazione dall'imposta per l'abitazione principale euro 200,00

Rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione del fabbricato ad abitazione principale

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica

Maggiorazione della detrazione euro 50,00 per ogni figlio, alle seguenti condizioni:

- Massimo 26 anni d'età
- Dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale del soggetto passivo
- Vale per gli anni 2012 e 2013
- Importo complessivo massimo detraibile euro 400,00 (massimo 8 figli)
- per godere della maggiorazione non è necessario che il figlio sia fiscalmente a carico

Termini e modalità di pagamento dell'imposta

Attenzione: da quest'anno la quota riservata allo Stato è solamente quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, da calcolarsi applicando l'aliquota standard dello 0,76%, ciò significa che per questi immobili l'IMU deve essere calcolata applicando l'aliquota dello 0,93% stabilita dal Comune, destinando la quota dello 0,76% allo Stato e la rimanente quota dello 0,17% al Comune.

Per tutti gli altri immobili l'IMU deve essere versata interamente a favore del Comune.

Per gli immobili del gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5 il moltiplicatore da utilizzare per il calcolo dell'imposta è elevato a 65, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Acconto entro il 17 giugno 2013: applicando le aliquote stabilite dal Comune e calcolando il 50% del dovuto

Saldo entro il 16 dicembre 2013: si effettua il versamento del rimanente 50%, conguagliando l'imposta dovuta in caso di variazioni succedutesi nel corso dell'anno d'imposta

Il versamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il Modello F24